S. 6156

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma Sez. IV Lavoro 1° grado, in persona del Dott. Maria Gabriella Marrocco, nella causa RG 17983/09

TRA

[redacted] elettivamente domiciliati in Roma, Via Properzio 37, nello studio dell'Avv. C. Medici, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

RICORRENTI

E

A.R.A.N. – AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge

RESISTENTE

DIRPUBBLICA – FEDERAZIONE DEI FUNZIONARI, DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA' DEI PROFESSIONISTI E DEI DIRIGENTI DELLE PUBBLCHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AGENZIE

INTERVENIENTE

ha pronunciato la seguente sentenza:

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Roma, 12.4.2010

Il Giudice

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale intestato il 26.5.'09, in esito al disposto mutamento di rito, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del ministero della Giustizia con inquadramento nella posizione economica C2 dell'area funzionale C, appartenenti alla ex carriera direttiva e già in servizio alla data del 31.12.'90 nella ex 8° qualifica funzionale, chiedevano:

1) accertare e dichiarare la responsabilità civile dell'ARAN per aver omesso di convocare le organizzazioni maggiormente rappresentative per la conclusione dell'accordo di cui all'art. 1 co. 1 dl 29.12.'03 n. 356, convertito con modificazioni nella l. 27 febbraio 2004 n. 48 per la definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenenti alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31.12.1990 nella ex 8ª qualifica funzionale, in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla nota prot. N. DPF/28896/06/1.2.2.4.1. del 27.7.'06;
2) accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti subiti dagli istanti per i fatti per cui è causa, da liquidarsi e quantificarsi in corso di giudizio ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia, con attribuzione di interessi legali e svalutazione monetaria;
3) per l'effetto, condannare l'ARAN a risarcire agli istanti i danni accertati, liquidati e quantificati così come al punto 2 che precede;
4) vinte le spese di lite.

L'ARAN- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda.

Interveniva quindi in giudizio volontariamente la Dirpubblica ad adiuvandum gli attori.

La causa, ritenuta matura per la decisione allo stato degli atti, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.

Osserva in limine il Giudice che effettivamente l'intervento di Dirpubblica è inammissibile.

Ed infatti il diritto, che ai sensi dell'art. 105 comma primo cpc il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria.

Tale principio deve ritenersi ovviamente valevole anche con riguardo all'intervento dell'ente esponenziale di una determinata categoria di persone, sì che anche in tal caso l'interesse dell'interventore deve atteggiarsi ad interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità d'impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato.

Ebbene, nel caso di specie non si apprezza in capo a Dirpubblica un interesse di tal genere, in quanto la causa petendi della domanda al vaglio è incentrata su una normativa che trova applicazione per una determinata categoria di destinatari, senza in alcun modo coinvolgere direttamente la posizione del sindacato.

Nondimeno, come è agevole comprendere anche solo in forza di argomenti logici, la finalità statutaria di difesa dei diritti dei lavoratori, prospettata all'uopo da Dirpubblica, non connota l'interesse dell'odierno interveniente di quella concretezza e specificità che, sole, rilevano ex art. 105 cit., tanto più che nel caso di specie non vi sarebbe neppure la tutela generalizzata delle categorie di lavoratori facenti capo a Dirpubblica.

Ancora in rito, osserva poi il Giudice che la presente controversia è del tutto intranea all'alveo di cognizione del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Essa, infatti, ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per lesione del loro -asserito- diritto al superiore inquadramento secondo un procedimento di natura non concorsuale, ma normativo.

In particolare, i ricorrenti prospettano che il superiore inquadramento nella ex IX qualifica funzionale ora posizione C 3 sarebbe loro spettato in attuazione dell'art. 1 dl 356/03, convertito in l. 48/04 e relativo alla definizione della posizione del personale dei Ministeri appartenente alle ex carriere direttive già in servizio alla data del 31.12.1990 nella VIII qualifica funzionale, e assumono che il pregiudizio deriverebbe loro dal comportamento omissivo dell'Aran, non avendo l'Agenzia, del tutto colpevolmente, concluso la trattativa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l'attuazione dell'atto di indirizzo, emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia a seguito della sentenza Tar Lazio n. 11033 del 2005.

Nell'atto introduttivo del giudizio è ipotizzato un comportamento illegittimo dell'ARAN idoneo a ledere diritti soggettivi dei ricorrenti ed è stata chiesta una pronuncia che interessa e coinvolge i singoli rapporti di pubblico impiego dei ricorrenti.

In considerazione del criterio del petitum sostanziale (in tal senso Cass. 10374/07) deve perciò essere affermata la giurisdizione e la competenza del Giudice adito.

Nel merito poi, si osserva quanto segue.

L'art. 63, comma 1, dlg 165/2001 dispone che "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di

cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi."

Per unanime interpretazione si tratta di controversie individuali di lavoro, che hanno come contraddittori necessari del giudizio le parti del rapporto obbligatorio sostanziale, ossia il lavoratore e il datore di lavoro.

L'art. 63, comma 3, dlg 165/2001 dispone poi che : "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto".

In questo caso si tratta di controversie collettive di lavoro aventi ad oggetto l'accertamento della condotta antisindacale delle P.A. ovvero l'accertamento della interpretazione e applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40.

Ebbene, il diritto che i ricorrenti assumono essere stato leso non deriva però da un rapporto contrattuale esistente con l'Aran, non essendo l'Agenzia datore di lavoro, sì che nei confronti di tale soggetto non può essere neppure chiesto il risarcimento del danno.

Né potrebbe essere chiesto all'ente convenuto il risarcimento del danno per violazione di una norma extracontrattuale.

Ed infatti, per quanto sopra detto, la posizione istituzionale dell'ARAN coinvolge esclusivamente diritti ed interessi di natura collettiva che possono essere fatti valere in sede di accertamento della condotta antisindacale solo dai

soggetti legittimati, quindi solo dalle organizzazioni sindacali o dai datori di lavoro pubblici.

Né per addivenire a conclusioni diverse varrebbe eccepire che, ad ogni buon conto, in fattispecie come quella al vaglio la condotta dell'ARAN sarebbe plurioffensiva -perchè lesiva sia di interessi collettivi dei sindacati sia di interessi singoli dei lavoratori-, sicchè residuerebbe comunque spazio per l'azione individuale.

Ed infatti, argomentando dalla giurisprudenza, ormai unanime, formatasi in merito all'art. 28 L. 300/70, va tenuto conto che in ipotesi di tal genere non può essere esperita un'unica azione, ma solo azioni distinte, autonome e senza reciproche interferenze, sicchè nel caso in cui alla violazione dei diritti sindacali si accompagni anche la violazione di diritti aventi origine contrattuale e facenti capo al lavoratore, potrà aversi al più un litisconsorzio tra lavoratori e associazioni sindacali.

Nel caso in esame, perciò, la condotta omissiva dell'ARAN sottesa alla pretesa attorea potrebbe essere accertata esclusivamente da parte delle organizzazioni sindacali.

Del resto, che l'art. 63 d.lgs 2001 non abbia esteso la tutela dei diritti dei lavoratori anche nei confronti dell'ARAN per specifiche violazioni dei doveri di contrattare con la PA è dimostrato proprio dalla sentenza del TAR Lazio richiamata dai ricorrenti, la quale ha per l'appunto pronunciato l'obbligo per le autorità competenti di emanare l'atto di indirizzo previsto dalla legge al fine dell'attuazione dell'art. 1 citato.

Alla stregua delle svolte ragioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

La complessità della fattispecie e la qualità delle parti fanno ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

PQM

Come in epigrafe

Roma, 12.4.2010

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria

Roma, il 12 APR. 2010

IL CANCELLIERE C2

V° PER AUTENTICA

Roma, il 21 APR. 2010

IL CANCELLIERE C1